



Questura di Trento

Trento, 05 febbraio 2007

CONSORZIO

- Presidente
- Direttore
- Balconi
- Merler
- Ravagni
- Riccadonna
- Tonini
- CdA
- Comitato Esec.

FAX AI
COMUNI

Ufficio P.A.S. - cat. 16-B/2007

OGGETTO: PAN-EPPAA Onlus - Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente, con sede legale in Rovereto (TN), Via Balteri n. 2
Approvazione di Guardie Particolari Giurate.

Allegati: vari (Regolamento e Ordini di Servizio)

AI SIGG. DIRIGENTI
COMMISSARIATI DI P.S. DI - RIVA DEL GARDA - (TN)
- ROVERETO

AL COMANDO
PROVINCIALE CARABINIERI DI - TRENTO -

COMANDO
PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA - TRENTO -

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI - TRENTO -
Dipartimento Agricoltura, Alimentazione, Foreste e Montagna
SERVIZIO FORESTE

AI COMUNI DELLA PROVINCIA
per il tramite del CONSORZIO DEI COMUNI - TRENTO -

ALL'AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO -
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA


e p.c.

AL COMMISSARIATO
DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - TRENTO -

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a mente dell'art. 6 comma 2 della Legge 20.07.2004 n. 189, quest'ufficio nel decorso mese di dicembre ha rilasciato all'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente, due decreti di nomina a Guardia Particolare Giurata aventi ope legis la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.

In data 13 e 15 dicembre u.s. lo scrivente ufficio ha provveduto altresì ad approvare l'Ordine di Servizio e il Regolamento dell'Ente necessari a disciplinare l'attività svolta dalle suddette Guardie Zoofile.

IL QUESTORE *ap.s.*
- Caldarola -





PAN - EPPAA ONLUS

Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente

Sede Legale: via Balteri, 2 - 38068 Rovereto (TN)

www.protezioneanimali.tn.it

e-mail panepaa@protezioneanimali.tn.it

cell. 340 2635091

Partita I.V.A. e Cod.Fiscale 01142600228

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE ZOOFILE EX LEGGE 189 del 20 luglio 2004

- a) **Il nucleo è diretto dal Responsabile provinciale, coadiuvato dal Vice.**
- b) **L'operatività delle guardie è limitata al solo territorio della provincia di Trento.**
- c) **Il responsabile redige un ordine di servizio mensile di massima, che potrà essere variato solo con il suo assenso e riportato nell'apposito registro, che prevede un minimo di trenta ore mensili di impegno, nonché un servizio di reperibilità generica telefonica in turnazioni da definire.**
- d) **Data l'attuale esiguità del numero dei volontari, allo stato, il servizio sarà necessariamente regolato in base alle segnalazioni ricevute, alla ricezione delle denunce da parte di cittadini, ed alle indagini per approntare gli atti necessari per la trasmissione e nei tempi previsti dal C.p.p., alla Procura della Repubblica competente e/o alle Amministrazioni locali.**
- e) **Per una necessaria anche seppur limitata presenza sul territorio saranno organizzati controlli previsti dalle attuali norme sulla detenzione dei cani, anche con la collaborazione delle Polizie Urbane e Azienda Sanitaria.**
- f) **La sede operativa è organizzata presso la sede legale dell'Associazione in via Balteri n. 2, a Rovereto.**
- g) **Oltre al numero di telefono fisso sarà istituito un numero specifico per le Guardie zoofile che sarà pubblicizzato e indicato nelle intestazioni della modulistica; un'apposita pagina dedicata, sarà approntata sul sito web www.protezioneanimali.tn.it, sarà inoltre pubblicizzato l'indirizzo di posta elettronica proprio del servizio (guardiezoofile@protezioneanimali.tn.it), con links con i maggiori siti provinciali. In via provvisoria il numero telefonico è quello del responsabile 340 2635091**
- h) **Unitamente alla documentazione che sarà prescritta dal Sig. Questore, le guardie avranno un badge personale di riconoscimento rilasciato dal Presidente dell'Associazione.**

- i) **Le Guardie zoofile svolgono la loro opera volontaria a titolo completamente gratuito, rispondono del loro comportamento in servizio, al Responsabile del Nucleo che, annualmente, invierà una relazione sull'attività svolta al Consiglio Direttivo, relazione che, a richiesta, sarà anche trasmessa al sig. Questore di Trento.**
- j) **Le Guardie zoofile in servizio indosseranno l'uniforme prevista o porteranno in evidenza il distintivo, attraverso quest'ultimo e la tessera di riconoscimento, si qualificheranno all'interlocutore.**
- k) **In caso di necessità la guardia farà immediato rapporto al Responsabile o richiederà l'intervento di supporto delle Forze dell'Ordine, se ostacolati nell'espletamento del loro servizio.**
- l) **Le Guardie zoofile si atterranno in modo assoluto a quanto previsto dal codice di procedura penale sulle previste funzioni di P.G. e di polizia amministrativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.**
- m) **La Guardia zoofila che viene a conoscenza di un reato, deve notificarlo alle Autorità di cui all'articolo 361 c.p..Tra questi reati, esclusi, al momento, quelli non di competenza delle guardie zoofile, rientrano le eventuali segnalazioni riguardanti maltrattamento di animali e previsti da legislazioni specifiche. Nei casi urgenti si richiederà il pronto intervento di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e per eventuali reati per i quali è richiesta una conoscenza molto specifica degli animali protetti da normative internazionali, alla Guardia Forestale dello Stato, Ufficio CITES di Verona, fornendo loro eventuali chiarimenti della normativa che si ritiene violata.**
- n) **Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto nello specifico al Codice penale, al Codice di procedura Penale, alle leggi speciali ed ai regolamenti, nonché alla legge n. 689 del 1981.**
- o) **Per animali d'affezione possiamo definire gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere.**
- p) **Le guardie zoofile, in quanto particolari, soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall'art. 10 della L. 28 novembre 2005, n° 246 ed, in quanto tali, debbono possedere, ai fini della correlativa nomina, i requisiti ivi dettagliatamente previsti. La loro attività è posta sotto la vigilanza del Questore, il tutto a tenore del R.D.L. 26 settembre 1935, n° 1952.-
Alle medesime, visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 2, della L. 20 luglio 2004, n. 189 e 55 e 57 del C.C.P., è riconosciuta**

la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti delle attribuzioni loro proprie e del servizio cui sono destinate.


Ogni eventuale modificazione, integrazione ed aggiunta al presente regolamento, sarà sottoposto alla relativa disamina ed approvazione del Questore.-

L'associazione proponente la nomina di eventuali future nuove guardie particolari giurate, si fa carico di istituire al proprio interno appositi corsi di formazione, all'esito positivo dei quali, ricorrendone i requisiti personali di legge, ne proporrà la candidatura all'Autorità competente. In tal senso si impegna sin d'ora, allo scopo di assicurare un efficace servizio di vigilanza su base provinciale, di ampliare il proprio organico, all'attuale costituito da n° 2 (due) entità, per le quali l'iter amministrativo di nomina è in avanzata fase attuativa.-

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Pan - Eppaa in data 2 febbraio 2006-12-13

Il Presidente pro tempore

Claudio D'Ingiullo



Trento, 13 febbraio 2006

QUESTURA DI TRENTO
UFF. AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

VISTO: Si approva

13 DIC 2006

Trento,



IL QUESTORE

IL VICE QUESTORE VICARIO
(Florio De Santis)



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

LETTO il Regolamento di Servizio delle Guardie Zoofile prodotto dal Presidente della PAN-EPPAA Onlus - Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente (d'ora in poi l'Ente) con sede legale in Rovereto (TN), Via Balteri n. 2;

VISTO il favorevole parere espresso in data 16.10.2006 dal Comando Interregionale Militare di Torino circa l'approvazione delle uniformi, distintivi e gradi in uso alle Guardie Particolari Giurate;

ATTESO che l'Ente ha ottenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2 Legge 20.07.2004 n. 189 la nomina di Guardie Particolari Giurate aventi la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria;

VISTI l'art. 20, 3° comma, del D.P.R. 31.08.1972 n. 670 (approvazione del Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige), gli artt. 133 e segg. T.U.L.P.S., gli artt. 249 e segg. del relativo Regolamento, nonché l'art. 4 del R.D.L. 26.09.1935 n. 1952;

LETTE le circolari ministeriali in materia ed in particolare le nn. 557/PAS.11230.10182.A (16) dd.dd. 15.10.2005 e 30.12.2005.

APPROVA

IL REGOLAMENTO RICHIAMATO IN PREMESSA

PRESCRIVE di:

- trasmettere la programmazione dei servizi mensili alla Divisione P.A.S. - Ufficio Licenze;
- relazionare sui comportamenti delle Guardie Particolari Giurate;
- trasmettere fac-simile dell'eventuale tesserino di cui dovessero essere munite le Guardie Particolari Giurate;
- inoltrare le domande di rinnovo del decreto di Guardia Particolare Giurata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata.

Trento, 15 dicembre 2006

IL QUESTORE
- Deiana -
IL VICEQUESTORE VICARIO
(Florio De Santis)



PAN – EPPAA ONLUS

Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente

Sede Legale: via Balteri, 2 – 38068 Rovereto (TN)

www.protezioneanimali.tn.it

e-mail paneppaa@tiscali.it

Tel/Fax: 0464/423710

Partita I.V.A. e Cod.Fiscale 01142600228

Il sottoscritto Adriano Pellegrini, nato a Cavareno (Prov. di Trento) il 18 gennaio 1942, presidente pro tempore dell'Associazione riconosciuta, in titolazione,

v i s t o

l'art. 2 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952,

c o n s i d e r a t o


il contenuto del regolamento dd. 13 febbraio 2006

e m a n a


il seguente ordine di servizio:

- a) l'attività di vigilanza deve essere esercitata a tenore della L. 20 luglio 2004, n. 189, nonché *"delle altre norme relative alla protezione degli animali"*, anche di fonte provinciale e/o regionale, ex art. 6, comma 2, della disposizione legislativa testé citata, nonché dei regolamenti, ordinanze, atti amministrativi etc. emanati per la disciplina dell'ambito de quo;
- b) è fatto obbligo alla G.Z. Claudio D'Ingiullo, durante l'effettuazione del servizio, d'indossare l'uniforme approvata dall'Autorità tutoria o, in sua vece, di portare in evidenza il correlativo distintivo; è fatto altresì obbligo di qualificarsi, preventivamente, nei confronti di qualsiasi interlocutore, mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento;
- c) è fatto obbligo alla G.Z. anzidetta, di prestare, ove richiesta, la propria collaborazione all'Ufficio del Pubblico Ministero e di collaborare, sulla scorta dello stesso presupposto, con le altre Forze di Polizia;
- d) la G.Z., ove venga a conoscenza di un reato di pertinenza della propria attività, deve riferire la notizia di esso all'Ufficio del Pubblico Ministero, a sensi dell'art. 347 C.P.P.;
- e) la G.Z. è tenuta ad esercitare, in genere, attività di vigilanza sull'applicazione delle norme concernenti il divieto di maltrattamento degli animali ed in particolare, vigilare sul rispetto delle prescrizioni penalistiche dettate dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 C.P. L'indicazione testé riprodotta deve intendersi esemplificativa e non tassativa, tenuto conto della variegata molteplicità delle fonti vigenti, dettate in materia;
- f) la G.Z. è tenuta ad esercitare la propria attività d'istituto entro l'ambito spaziale della Provincia di Trento, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del regolamento di servizio;
- g) la G.Z. dovrà svolgere la propria attività di vigilanza in ragione di un minimo di 30 (trenta) ore mensili, fatto salvo i casi di necessità ed urgenza che dovranno, comunque, essere soddisfatti;
- h) la G.Z., ove richiesta, fornirà informazioni e consulenza a chiunque, in via del tutto gratuita, avuto riguardo alle funzioni esercitate, privilegiando, in particolare, le istituzioni scolastiche che intendessero dedicarsi all'attività educativa nei confronti degli animali.-

Il Presidente: Adriano Pellegrini



La Guardia Giurata: Claudio D'Ingiullo



Trento, 31 luglio 2006

QUESTURA DI TRENTO
UFF. AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

VISTO: si approva

Trento, 13/08/06 -



IL QUESTORE
IL VICE QUESTORE VICARIO
(Florio De Santis)



PAN – EPPAA ONLUS

Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente

Sede Legale: via Balteri, 2 – 38068 Rovereto (TN)

www.protezioneanimali.tn.it

e-mail paneppaa@tiscali.it

Tel/Fax: 0464/423710

Partita .I.V.A. e Cod.Fiscale 01142600228

Il sottoscritto Adriano Pellegrini, nato a Cavareno (Prov. di Trento) il 18 gennaio 1942, presidente pro tempore dell'Associazione riconosciuta, in titolazione,

v i s t o

l'art. 2 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952,

c o n s i d e r a t o

il contenuto del regolamento dd. 13 febbraio 2006

e m a n a

il seguente ordine di servizio:

- a) l'attività di vigilanza deve essere esercitata a tenore della L. 20 luglio 2004, n. 189, nonché *"delle altre norme relative alla protezione degli animali"*, anche di fonte provinciale e/o regionale, ex art. 6, comma 2, della disposizione legislativa testé citata, nonché dei regolamenti, ordinanze, atti amministrativi etc. emanati per la disciplina dell'ambito de quo;
- b) è fatto obbligo alla G.Z. Adriano Pellegrini, durante l'effettuazione del servizio, d'indossare l'uniforme approvata dall'Autorità tutoria o, in sua vece, di portare in evidenza il correlativo distintivo; è fatto altresì obbligo di qualificarsi, preventivamente, nei confronti di qualsiasi interlocutore, mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento;
- c) è fatto obbligo alla G.Z. anzidetta, di prestare, ove richiesta, la propria collaborazione all'Ufficio del Pubblico Ministero e di collaborare, sulla scorta dello stesso presupposto, con le altre Forze di Polizia;
- d) la G.Z., ove venga a conoscenza di un reato di pertinenza della propria attività, deve riferire la notizia di esso all'Ufficio del Pubblico Ministero, a sensi dell'art. 347 C.P.P.;
- e) la G.Z. è tenuta ad esercitare, in genere, attività di vigilanza sull'applicazione delle norme concernenti il divieto di maltrattamento degli animali ed in particolare, vigilare sul rispetto delle prescrizioni penalistiche dettate dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 C.P. L'indicazione testé riprodotta deve intendersi esemplificativa e non tassativa, tenuto conto della variegata molteplicità delle fonti vigenti, dettate in materia;
- f) la G.Z. è tenuta ad esercitare la propria attività d'istituto entro l'ambito spaziale della Provincia di Trento, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del regolamento di servizio;
- g) la G.Z. dovrà svolgere la propria attività di vigilanza in ragione di un minimo di 30 (trenta) ore mensili, fatto salvo i casi di necessità ed urgenza che dovranno, comunque, essere soddisfatti;
- h) la G.Z., ove richiesta, fornirà informazioni e consulenza a chiunque, in via del tutto gratuita, avuto riguardo alle funzioni esercitate, privilegiando, in particolare, le istituzioni scolastiche che intendessero dedicarsi all'attività educativa nei confronti degli animali.-

Il Presidente: Adriano Pellegrini



La Guardia Giurata: Adriano Pellegrini



Trento, 31 luglio 2006

QUESTURA DI TRENTO
UFF. AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

VISTO: Si approva

Trento, 13/13/06 -



IL QUESTORE

IL VICEQUESTORE VICARIO
(Floriano De Santis)